

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 12-6709

**D.P.G.R. n. 25 del 26/03/2018 - Referendum consultivo regionale per l'istituzione del comune di Val di Chy a seguito di fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino - Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Prefettura di Torino.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che il Consiglio Regionale con la deliberazione 30/01/2018 n. 258-4500, ha approvato l'indizione del referendum consultivo regionale riguardante la fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino;

richiamato che, in attuazione della sopraccitata deliberazione, il Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto n. 25 del 26/03/2018, ha indetto il referendum stabilendo la data di convocazione degli elettori di domenica 27/05/2018;

richiamato che trattasi di un referendum consultivo previsto dall'art. 83 dello Statuto della Regione e disciplinato, ai sensi dell'art. 84 dello stesso, dal Titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo", in attuazione della competenza attribuita alla Regione dall'art. 133, secondo comma della Costituzione;

richiamato, pertanto, che la Regione Piemonte (di seguito Regione), avendo la titolarità dell'intero procedimento sia sotto l'aspetto organizzativo sia sotto quello gestionale, è tenuta a predisporre tutti gli adempimenti di legge previsti per l'organizzazione e lo svolgimento del referendum;

richiamato, altresì, che la citata L.R. n. 4/73 disciplina il procedimento referendario demandando, laddove non espressamente disposto, all'analoga normativa statale, che sancisce il rispetto di "tempi e modi" tassativamente imposti a garanzia del procedimento stesso rendendo opportuno formalizzare l'ormai consueta collaborazione con la Prefettura competente territorialmente che, in questo caso, è quella di Torino in virtù della specifica competenza in materia elettorale;

dato atto che, al fine di ripercorrere tale collaborazione interistituzionale, è stato predisposto uno schema di Accordo di collaborazione, condiviso con la Prefettura interessata (come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale), disciplinante nel dettaglio le competenze regionali e prefettizie, sia nella fase di organizzazione e di svolgimento del referendum e che comprende altresì un disciplinare relativo agli aspetti più tecnici e di dettaglio in ordine alla modalità delle spese da sostenere ed ai rispettivi adempimenti da svolgere;

ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, il suddetto schema di Accordo con la Prefettura di Torino, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo troveranno copertura finanziaria nell'ambito della Missione 1, Programma 7 (capitolo 133085/2018), fino ad un massimo di Euro 4.000.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 133, II comma della Costituzione;  
visto l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
visti gli artt. 83 e 84 dello Statuto;  
visto il Titolo III della L.R. 16 /1/1973, n. 4;  
vista la L.R. n. 24 del 28/12/2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie";  
vista la D.C.R. 30/01/2018 n. 258-4500;  
visto il D.P.G.R. n. 25 del 26/03/2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", lo schema di Accordo comprendente il relativo disciplinare, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale si disciplina la collaborazione con la Prefettura di Torino, per l'organizzazione e lo svolgimento del referendum per la fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, di cui al DPGR 25/2018, con votazione di domenica 27/05/2018;
- di demandare al Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, presso il quale è istituito l'Ufficio elettorale, tutti gli adempimenti richiesti dal procedimento referendario, ivi compresi quelli derivanti dall'Accordo in argomento;
- di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo troveranno copertura finanziaria nell'ambito della Missione 1, Programma 7 (capitolo 133085/2018), fino ad un massimo di Euro 4.000;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, la sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzandolo, fin da ora, ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett.d) del D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**  
**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**La Regione Piemonte**, con sede legale in Piazza Castello, 165-10122 Torino, C.F. 80087670016, P. IVA 02843860012, nella persona del Presidente della Giunta Regionale Sergio CHIAMPARINO

E

**La Prefettura di Torino**, con sede legale in Piazza Castello, 205/199 – 10124 Torino, C.F. 80089610010, nella persona del Prefetto Renato SACCONI

Premessa:

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 30 gennaio 2018 n. 258-4500, avente ad oggetto: “Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l’istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 26 maggio 2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2018 con il quale, in attuazione della succitata deliberazione, è stato indetto il referendum regionale consultivo in argomento con votazione nella giornata di domenica 27 Maggio 2018;

PRESO ATTO che spetta alla Regione Piemonte (di seguito Regione), ferme restando le competenze statali, l’onere di porre in essere tutti gli adempimenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei referendum previsti dalla normativa regionale in materia che rinvia, per quanto non disposto, alla normativa statale;

VISTO il Titolo III della Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 “ Iniziativa popolare e degli Enti locali e Referendum abrogativo e consultivo” laddove sono disciplinate, tra l’altro, le modalità per l’espletamento del referendum consultivo e precisato che l’intero costo delle attività grava sulla Regione;

PRESO ATTO che le procedure da adottare per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum comportano il rispetto di “tempi e modi” tassativamente imposti dalla normativa statale e regionale finalizzati a garantire la legittimità e la validità del referendum stesso;

CONSIDERATO che, per il buon esito delle attività referendarie, la Regione ritiene imprescindibile avvalersi della collaborazione della Prefettura di Torino in virtù della

esperienza istituzionale della stessa nella materia elettorale, collaborazione che ha ad oggetto anche le attività da compiere improrogabilmente nelle more della sottoscrizione della presente Accordo;

RITENUTO, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, di addivenire ad un Accordo tra il Prefetto di Torino e il Presidente della Regione per la definizione delle modalità di collaborazione finalizzate ad assicurare la regolarità ed il buon andamento del procedimento referendario.

**RICHIAMATE:**

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15;
- la Legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, Titolo III;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2018 n. 258-4500;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.25 del 26 maggio 2018;

**CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE:**

Le premesse e l'allegato Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Al fine dell'organizzazione e dello svolgimento del referendum regionale consultivo (di seguito referendum):

1. **La Regione** curerà le attività e gli adempimenti di seguito elencati:
  - a) interpretazione della legislazione regionale in materia di referendum;
  - b) adozione delle circolari connesse agli adempimenti inerenti lo svolgimento dei procedimenti referendari ad eccezione di quelle esplicitamente affidate dal presente Accordo alla Prefettura di Torino, elencate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale;
  - c) predisposizione e stampa della modulistica, degli stampati ed acquisizione di tutto il materiale referendario previsto dalla legge, ivi comprese le schede di votazione, l'occorrente per i seggi e per gli Uffici coinvolti nei procedimenti stessi;
  - d) validazione di tutte le bozze di atti e documenti previsti dal procedimento referendario;
  - e) predisposizione del calendario degli adempimenti per lo svolgimento del referendum;
  - f) diramazione delle istruzioni relative alle spese connesse al referendum ammesse ed anticipate dai Comuni interessati;

- g) utilizzo di un apposito indirizzo di posta elettronica della Regione specificamente dedicato, finalizzato anche alla semplificazione dello scambio delle informazioni tra Enti;
- h) acquisizione della conferma, da parte dei Comuni, dell'avvenuto insediamento dei seggi nella giornata di sabato 26 maggio 2018 ore 16,00 e successiva chiusura degli stessi previo riscontro della regolarità del materiale in dotazione, incluse le schede di votazione nonché della conferma della ricostituzione dei seggi prima dell'inizio della votazione alle ore 7,00 di domenica 27 maggio 2018;
- i) acquisizione da parte dei Comuni, secondo la modalità che sarà comunicata con apposita circolare, dei dati e dei risultati ufficiosi dello scrutinio e rilevazione del numero dei votanti alle ore 12, 19, e 23 del giorno della votazione;
- j) acquisizione dei dati e dei risultati ufficiosi della votazione trasmessi dai Comuni secondo la modalità che sarà comunicata con apposita circolare;
- k) ogni adempimento non espressamente affidato alla Prefettura di Torino ai sensi del presente Accordo.

2. **La Prefettura di Torino**, in stretto raccordo con la Regione, assicurerà alla stessa il necessario ausilio e la consulenza tecnico-giuridica in materia referendaria, comprendente anche l'analisi ed il supporto finalizzato alla predisposizione delle circolari ed alla revisione di tutti gli stampati connessi al procedimento referendario.

Curerà inoltre le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

- a) rilevazione del corpo elettorale al 45° e 15° giorno antecedente la data del referendum;
- b) ausilio e consulenza tecnico-giuridica alla Regione in materia referendaria;
- c) con riferimento al precedente punto 1 lettera b), adozione, nel quadro della collaborazione istituzionale, delle circolari connesse agli adempimenti inerenti lo svolgimento del procedimento referendario, indicate nel disciplinare allegato;
- d) adozione di direttive di dettaglio procedurale da trasmettere ai Comuni interessati necessarie per la buona gestione del procedimento referendario, di cui la Regione assume la responsabilità e che si intendono dalla stessa validate;
- e) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento referendario di competenza dei Comuni;
- f) distribuzione ai Comuni del materiale acquisito a cura della Regione, comprendente quello necessario ai seggi e la serie di buste per i seggi elettorali, per i luoghi di cura, detenzione e raccolta del voto domiciliare;

- g) adempimenti organizzativi connessi con la vigilanza durante la stampa delle schede di votazione e cura della distribuzione delle stesse ai Comuni.
3. Si conviene che, fermo restando quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2, la Prefettura di Torino è autorizzata ad acquisire eventuali beni e servizi resi necessari dal procedimento referendario e non forniti direttamente dalla Regione.
  4. L'adempimento delle attività oggetto del presente Accordo deve avvenire in stretto raccordo tra gli Uffici della Regione e la Prefettura di Torino.
  5. Le parti convengono di risolvere le questioni eventualmente derivanti dall'espletamento del procedimento referendario oggetto del presente Accordo in piena sintonia e collaborazione, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione ed al fine di garantire il regolare svolgimento del referendum stesso.
  6. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono interamente a carico della Regione e sono regolamentate con separato Disciplinare.

**Regione Piemonte**

Il Presidente

Sergio CHIAMPARINO

(firmato digitalmente)

**Prefettura di Torino**

Il Prefetto

Renato Saccone

(firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E LE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VAL DI CHY MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI ALICE SUPERIORE, LUGNACCO E PECCO NELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

Tutte le spese per l'organizzazione e lo svolgimento del referendum in argomento sono a carico della Regione, come disposto dall' art. 40 della Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo".

Il presente disciplinare tratta nel dettaglio le seguenti voci di spesa:

- 1) Spese per il personale della Prefettura derivanti dall'attività prestata per l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni referendarie (inclusi gli adempimenti di chiusura, anche contabile, delle attività), da parte del personale in servizio presso la Prefettura di Torino e in particolare:
  - a) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato, corrisposte nei limiti e secondo le modalità stabilite con la vigente normativa statale in materia ;
  - b) spese per la retribuzione delle maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia, corrisposte nei limiti e secondo le modalità stabilite con la vigente normativa statale in materia.
- 2) Spese derivanti dalla esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa per lo svolgimento dei referendum:
  - a) rimborso spese derivanti dall'eventuale acquisizione di beni e servizi in nome e per conto della Regione, di cui al punto 4 del presente Accordo, resi necessari allo svolgimento delle procedure referendarie ed intestate alla Regione stessa;
  - b) rimborso spese per eventuale trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento del procedimento referendario;
  - c) spese per corrispondenza e telegrammi.

Alla liquidazione delle citate spese provvederà la Regione con le seguenti modalità:

- per gli oneri di cui al punto 1 lett. a) e b) la Prefettura di Torino invierà alla Regione i prospetti recanti l'indicazione degli importi netti da corrispondere al personale interessato e di tutte le altre voci riguardanti le relative ritenute previdenziali e fiscali, sulla base dei quali la Regione provvederà al pagamento adottando le modalità indicate dall'INPDAP, Direzione Centrale Entrate, con nota prot. n. 0003405 del 26/07/2010;
- per quanto previsto al punto 4 dell'Accordo, la Regione provvederà al rimborso delle fatture riguardanti la fornitura del materiale referendario acquistato poiché non compreso tra quello direttamente fornito dalla Regione;
- sono inoltre a carico della Regione le spese non specificamente indicate nel presente disciplinare purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione e lo svolgimento dei referendum in argomento, secondo specifica attestazione della Prefettura, e tempestiva comunicazione alla Regione medesima.

Nel prospetto di seguito riportato sono indicate le materie da tradursi in apposite circolari relative alle attività procedurali da compiersi a garanzia del corretto svolgimento delle

operazioni referendarie, che saranno adottate, secondo la presente Accordo, dalla Regione e dalla Prefettura.

Elenco circolari:

<i>Competenza della Regione</i>	<i>Competenza della Prefettura</i>
<p><b>Circolare n. 1</b>            Circolare relativa all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi ed alle prime indicazioni operative.            Trasmissione del prototipo di Manifesto 1/REF.</p>	<p><b>Circolare n. 1</b>            Revisione straordinaria</p>
<p><b>Circolare n. 2</b>            Circolare relativa alla consegna delle Cartoline-avviso e alla predisposizione ed affissione dei Manifesti n. 7/REF e n. 8/REF</p>	<p><b>Circolare n. 2</b>            Richiesta ubicazione seggi elettorali.</p>
<p><b>Circolare n. 3</b>            Colore della scheda di votazione.</p>	<p><b>Circolare n. 3</b>            Composizione degli uffici elettorali di sezione, nomina dei presidenti e scrutatori, orari di apertura uffici comunali e adempimenti.</p>
<p><b>Circolare n. 4</b>            Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi.</p>	<p><b>Circolare n. 4</b>            Richiesta corpo elettorale al 45° e 15° giorno.</p>
<p><b>Circolare n. 5</b>            Richiesta di servizio d'ordine presso le Sezioni elettorali.</p>	<p><b>Circolare n. 5</b>            Richiesta fabbisogno schede.</p>
<p><b>Circolare n. 6</b>            Circolare relativa agli adempimenti concernenti le fasi di votazione e di scrutinio.</p>	<p><b>Circolare n. 6</b>            Propaganda elettorale e comunicazione politica.</p>
<p><b>Circolare n. 7</b>            Organizzazione, raccolta e trasmissione alla Regione Piemonte delle notizie sull'andamento delle operazioni di votazione e sui risultati degli scrutini.</p>	<p><b>Circolare n. 7</b>            Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.</p>

**N.B:** *Le circolari citate fanno riferimento ai contenuti di quelle emanate in materia dal Ministero dell'Interno.*